

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA d'OGGIO

PROVINCIA DI CREMONA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e del rendiconto 2022

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 in data 27 aprile 2023.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- riduzione spese correnti;
- recupero dell'evasione fiscale;
- aumento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
- entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Sono state fatte variazioni di bilancio successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. In particolare è stata fatta una variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 02/05/2023 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 211.439,65 così composta

Avanzo accantonato	€	78.981,77
Avanzo vincolato	€	0,00
Avanzo investimenti	€	0,00
Avanzo libero	€	132.457,88

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *“(…) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura*

integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione dell'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica:

GESTIONE DEL BILANCIO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		58.445,41
Risorse accantonate stanziata nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2EQUILIBRIO DI BILANCIO		58.445,41
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
W3EQUILIBRIO COMPLESSIVO		58.445,41
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		58.445,41
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrente per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		58.445,41

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste;
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive;
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

E' stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;

- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2023 sono stati ripresi dal rendiconto 2022, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€.128.850,34	Titolo I	€.241.689,51
Titolo II	€.12.439,56	Titolo II	€.248.332,19
Titolo III	€.14.485,99	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€.168.821,34	Titolo IV	€. 0,00
Titolo V	€. 0,00	Titolo V	€. 0,00
Titolo VI	€. 0,00	Titolo VII	€.1.452,62
Titolo VII	€. 0,00		
Titolo IX	€.31,96		
TOTALE	€.324.629,19	TOTALE	€.491.474,32

Alla data del 12/07/2023 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 44.141,29 (13,60%).
- pagati residui passivi per un importo pari a € 66.205,03 (13,47%).

La situazione dei residui attivi e passivi per anzianità di formazione è la seguente:

- anzianità residui attivi

Descrizione	Esercizi Prec.	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I	4.645,56	7.096,73	9.856,25	28.973,72	7.343,79	70.934,29	128.850,34
Titolo II	0,00	0,00	30,80	0,00	4.477,93	7.930,83	12.439,56
Titolo III	0,00	0,00	2.410,31	1.710,35	444,31	9.921,02	14.485,99
Titolo IV	0,00	0,00	14,44	12,99	66.709,75	102.084,16	168.821,34
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	31,96
Totale	4.645,56	7.096,73	12.311,80	30.697,06	78.975,78	190.902,26	324.629,19

- **anzianità residui passivi**

Descrizione	Esercizi Prec.	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I	392,84	530,00	7.667,63	3.633,60	46.893,76	182.571,68	241.689,51
Titolo II	0	0,00	22.128,78	60.741,66	63.861,75	101.600,00	248.332,19
Titolo III	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,62	1.452,62
Totale	392,84	530,00	29.796,41	64.375,26	110.755,51	285.624,30	491.474,32

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo e l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato, così come sancito dall'art. 162, comma 6 del D.lgs. 267/2000.

Titolo	ENTRATA		USCITA	
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI ASSESTATE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI ASSESTATE
FPV / Avanzo amministrazione		77.402,95		
Titolo I	369.996,00	369.996,00	441.674,00	508.348,16
Titolo II	49.329,00	116.003,16	138.790,52	216.193,47
Titolo III	52.898,00	52.898,00		
Titolo IV	138.790,52	138.790,52	30.549,00	30.549,00
Titolo V			100.000,00	100.000,00
Titolo VI				
Titolo VII	100.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo IX	55.000,00	55.000,00		
TOTALE	766.013,52	910.090,63	766.013,52	910.090,63

Nel bilancio di previsione:

- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione, in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- *non è stato applicato l'avanzo di amministrazione.*

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 1.400,00, ad oggi *non utilizzato*, per far fronte alle necessità impreviste.

a) Gestione parte corrente

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Prima di analizzare le singole componenti delle entrate tributarie, bisogna premettere che le repentine modifiche alla disciplina tributaria degli enti locali hanno portato negli ultimi anni notevole "instabilità" a questa parte del bilancio, che in passato era caratterizzata da forte autonomia e da un elevato grado di governabilità. Si riporta di seguito una breve analisi delle principali entrate:

I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'imposta è attualmente dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L'imposta ha solo successivamente offerto una definizione di gettito stabile a causa delle continue e profonde modifiche normative che si sono susseguite negli anni, che hanno portato a:

- l'esclusione dall'imposizione le abitazioni principali e le relative pertinenze (tranne quelle "di lusso"), i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del richiamato D.L. 201/2011 (dal 2014), mentre per le abitazioni concesse in comodato (con contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale opera soltanto una riduzione del 50% della base imponibile;
- l'esclusione dall'imposizione dei terreni agricoli, anche non coltivati, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (dal 2016), i quali erano già stati beneficiari dal 2014 di una manovra agevolativa consistente nella revisione del moltiplicatore di calcolo;
- la riserva allo Stato del gettito IMU ad aliquota base derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli posseduti dai comuni e che insistono sul proprio territorio (dal 2013).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI, disponendo di fatto l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa Legge n. 160/2019.

Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, come più volte rilevato da ANCI ed IFEL, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI.

La previsione di gettito stimata per l'anno 2023 è pari ad Euro 104.000,00: la stessa risulta adeguata in funzione del dato storico dei versamenti (intesi come sommatoria di IMU e TASI), delle stime di gettito ministeriali, tenendo conto che la posta di bilancio risulta iscritta al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale del gettito IMU stimato ad aliquote base.

Alla data della attuale verifica non si evidenziano particolari situazioni rispetto alla previsione di gettito che, pertanto, viene ritenuta adeguata, ma i possibili effetti a lungo termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 rendono doveroso da parte dell'ente un puntuale e costante monitoraggio dell'entrata nel corso dell'anno.

Attività di recupero dall'evasione tributaria

La previsione di gettito stimata per l'anno 2023 è pari ad Euro 12.877,00: l'attività di recupero derivante dall'emissione degli avvisi di accertamento procede cercando il più possibile di rispettare l'obiettivo assegnato.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'amministrazione comunale ha fissato l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%. La base imponibile utilizzata per la previsione del gettito è stata recuperata dal Dipartimento delle Finanze e la previsione di bilancio, quantificata in Euro 36.000,00, risulta conforme alle disposizioni dei nuovi principi contabili ed alle indicazioni della commissione Arconet.

Per la verifica dell'andamento del gettito dell'addizionale IRPEF si deve considerare che tale entrata viene riscossa in parte in corso d'anno a titolo di acconto, ed a saldo nell'anno successivo con la presentazione della dichiarazione dei redditi IRPEF.

Tuttavia, analogamente a quanto detto per l'IMU, la situazione emergenziale che ha caratterizzato l'anno precedente ha provocato una contrazione dei redditi delle persone fisiche, ad oggi difficilmente quantificabile, ma che rende indispensabile un costante e prudente monitoraggio dell'entrata nel corso dell'anno.

TARI (Tassa sui Rifiuti)

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) quale tributo facente parte, insieme all'Imposta municipale propria (IMU) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo (art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013).

L'approvazione del Piano finanziario del servizio rifiuti e la relativa quantificazione delle tariffe TARI, si fondano, per gli esercizi ricompresi nel bilancio comunale, sul contenuto della delibera n. 363/2021/R del 03/08/2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Il gettito previsto a bilancio per l'anno 2023 è pari a euro 72.627,00.

Fondo di solidarietà comunale

A seguito della soppressione della quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del “contributo sviluppo investimenti” contabilizzato al titolo II dell'entrata, le entrate del Comune derivanti dal federalismo fiscale vengono ora contabilizzate al titolo I del bilancio e vengono rappresentate, a decorrere dal 2013, da un'unica voce denominata “Fondo di solidarietà comunale”.

La quantificazione della spettanza ha subito una complessa ed articolata evoluzione nel corso degli anni, essendo stata utilizzata per compensare, come conguaglio a saldo zero, i maggiori o minori introiti tributari derivanti da disposizioni statali, quali il differente criterio di ripartizione del gettito IMU tra Comune e Stato disposto nel 2013, le perdite di gettito IMU e TASI derivanti dalle esenzioni introdotte nel 2016 (principalmente le prime case ed i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP).

Oltre a questo la spettanza è stata oggetto di revisioni per effetto delle due spending review, dalle variazioni al plafond complessivamente destinato, nonché dal graduale e non ancora concluso processo di quantificazione del riparto con i criteri perequativi (fabbisogno standard), in luogo dei trasferimenti storici di ciascun ente.

La Legge n. 160/2019 ha incrementato il Fondo di solidarietà comunale, rispetto al plafond del 2019, per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024.

Inoltre, la Legge n. 178/2020 ha ulteriormente incrementato il Fondo di solidarietà comunale, con risorse da destinare specificatamente allo sviluppo dei servizi sociali comunali ed al potenziamento degli asili nido; nello specifico sono state integrate le risorse per un importo di 216 milioni di euro per l'anno 2021, di 255 milioni per l'anno 2022, di 300 milioni per l'anno 2023, di 346 milioni per l'anno 2024, di 391 milioni per l'anno 2025, di 443 milioni per l'anno 2026, di 502 milioni per l'anno 2027, di 560 milioni per l'anno 2028, di 619 milioni per l'anno 2029 e di 651 milioni a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023, di 200 milioni per l'anno 2024, di 250 milioni per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

Iscritta a bilancio per il 2023 è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 137.937,00, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno pubblicata sul portale della Finanza locale.

Titolo II – Trasferimenti correnti

Per quanto riguarda i trasferimenti statali, si ribadisce che da diversi anni è in corso una significativa riduzione sostanziale a fronte di un sempre più rilevante trasferimento di competenze; rimangono classificati al titolo II dell'entrata soltanto i trasferimenti erariali non fiscalizzati quali i trasferimenti compensativi per la perdita di gettito tributario da manovre fiscali, quali il contributo da minor gettito IMU sui terreni agricoli istituito dall'art. 1, comma 711 della Legge n. 147/2013 e il contributo da minor gettito addizionale IRPEF, oltre ad altri contributi statali residuali, quale il contributo per il sistema integrato di educazione. Il “contributo sviluppo investimenti”, legato alla durata del piano di ammortamento di alcuni mutui accessi per il servizio idrico integrato, si è ormai esaurito.

Le previsioni iscritte risultano adeguate in base alle spettanze assegnate. L'importo previsto a bilancio sarà integralmente accertato e riscosso

Titolo III – Entrate extratributarie

Questo titolo riguarda le entrate derivanti dai servizi comunali e proventi diversi. Si tratta di una serie numerosa di capitoli che per la maggior parte presentano previsioni limitate e che, quindi, rivestono una relativa importanza ai fini degli equilibri generali di bilancio.

Minori accertamenti delle entrate extra-tributarie, derivano da una diversa modalità di accertamento; per la maggior parte dei servizi, ad esempio, mentre la spesa viene impegnata all'inizio dell'esercizio finanziario a seguito di gare d'appalto già aggiudicate, le entrate vengono accertate a seguito dell'erogazione del servizio.

Proventi dalla vendita di servizi

Le entrate dalle tariffe dei servizi a domanda individuale sono accertati e riscossi dall'Unione Oglio Ciria in quanto il Comune ha trasferito le funzioni.

Proventi dai beni dell'ente

Le entrate di questa categoria sono principalmente costituite da locazione di aree e fabbricati, dalle concessioni cimiteriali, dal nuovo canone unico patrimoniale (che sostituisce le vecchie COSAP, imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni) e dalla concessione delle reti del gas.

Trattandosi quasi interamente di entrate fisse e relative a situazioni contrattualizzate, non vi sono particolari correzioni da apportare.

Sanzioni da violazioni al codice della strada

Non sono previste entrate derivanti da sanzioni codice della strada. Servizio trasferito all'Unione.

Titolo I – Spese correnti

La verifica degli equilibri di bilancio è effettuata con particolare riferimento all'entrata. La normativa contabile non consente infatti l'assunzione di impegni di spesa in assenza della copertura finanziaria (per non generare “debiti fuori bilancio”), evitando così che si possano verificare squilibri derivanti dalla parte spesa del bilancio. Considerato che la presente verifica non deve portare necessariamente ad un “assestamento definitivo” del bilancio, in questa fase non si ritiene necessario verificare le singole voci di bilancio suddivise per singoli capitoli di spesa ma si ritiene sufficiente verificare la spesa corrente per grandi aggregati, rinviando ad appositi atti di variazione di bilancio l'individuazione delle necessità o delle eccedenze sui singoli capitoli di spesa.

Le previsioni sono da ritenersi adeguate in base a ciò che si stima di impegnare nel corso dell'annualità, in funzione dei servizi in essere e delle iniziative che alla data attuale l'amministrazione ha previsto di realizzare nel corso dell'esercizio.

Titolo IV – Rimborso di prestiti

Le previsioni sono in linea con le quote capitali delle rate mutuo previste a rimborso nella presente annualità, in base ai piani di ammortamento in essere.

b) Gestione in conto capitale

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale

Questo titolo è costituito essenzialmente da proventi per alienazione di beni patrimoniali, contributi in conto capitale dallo Stato, da altri Enti o da privati, nonché dai proventi dal rilascio di permessi di costruire. Trattandosi di somme vincolate o comunque tassativamente destinate a investimenti, le spese vengono attivate solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata, pertanto con la corretta applicazione della norma non vi è possibilità di creare un disavanzo di gestione.

Titolo VI – Accensione di prestiti

Non sono previsti accensioni di mutui, né di altre forme di indebitamento.

Titolo II – Spese in conto capitale

Gli stanziamenti e le voci di spesa presenti sono conformi a quanto l'amministrazione intende realizzare, in base alla quale sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio. In sede di assestamento di bilancio sarà applicato l'avanzo di amministrazione per la realizzazione delle opere previste. L'importo delle singole opere non è superiore a 100.000,00 mila euro e pertanto non è necessario procedere alla modifica del piano delle opere pubbliche.

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2022, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 12/07/2023, risultante dalla contabilità e dalle riscossioni e pagamenti effettuati con reversali e mandati, ammonta a €. 232.437,36 erisulta così movimentato:

Descrizione		Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+			378.284,78
Riscossioni	+	44.141,29	53.608,32	97.749,61
Pagamenti	-	66.205,03	177.392,00	243.597,03
Saldo di cassa al 12 luglio 2023	=			232.437,36

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo. Il vincolo risulta rispettato, come dimostra il quadro generale riassuntivo assestato del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		378.284,78			
Utilizzo avanzo di amministrazione	77.402,95		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	224.533,89	52.527,67	TIT. 1 - Spese correnti	189.064,82	221.392,57
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	31.255,87	20.700,29	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	6.792,39	18.717,17			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	0,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	322.582,15	91.945,13	Totale spese finali	249.064,82	221.392,57
TIT. 8 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborsi di prestiti	15.071,92	15.071,92
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 6 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	13.215,44	5.804,48	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.215,44	7.132,54
Totale entrate dell'esercizio	335.797,59	97.749,61	Totale spese dell'esercizio	277.352,18	243.597,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	413.200,54	476.034,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	277.352,18	243.597,03
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	135.848,36	232.437,36
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	413.200,54	476.034,39	TOTALE A PAREGGIO	413.200,54	476.034,39

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 71.021,16, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili; non essendo emerse situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 12.922,00. In sede di assestamento non si ravvisa la necessità di procedere ad adeguamenti.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

4.6) Vincoli di finanza pubblica

L'art. 1 commi 819, 820 e 821 della Legge n. 145/2018 ha stabilito che a decorrere dall'esercizio 2019:

- non sono previsti obblighi di monitoraggio infrannuali
- non sono previsti obblighi di certificazione
- non sono previste sanzioni per il mancato conseguimento dell'equilibrio
- la verifica del conseguimento dell'equilibrio è effettuata solamente in sede di rendiconto, utilizzando l'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

Permangono solamente gli obblighi indicati dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 118/2011, nonché dai principi contabili generali ed applicati e l'applicazione dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 in coerenza con quanto disposto dalla Legge 145/2018 sopra citata.

Risultano rispettati gli equilibri di bilancio tra entrate e spese correnti – entrate e spese di investimento – entrate e spese finali comprendendo FPV e Avanzo di amministrazione 2022 applicato.

Si propongono di seguito gli equilibri di bilancio assestati del Bilancio di previsione 2023-2025:

Le variazioni di entrata e di spesa relative alle variazioni di assestamento generale di bilancio sono analiticamente riportate nei prospetti allegati alla delibera di consiglio.

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	11.699,61	
	CA	11.699,61	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
	CA		0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		89.102,56
	CA		89.102,56
Variazioni in diminuzione	CO	0,00	
	CA	0,00	
MAGGIORI ENTRATE + MINORI USCITE (A)	CO	11.699,61	
	CA	11.699,61	
MINORI ENTRATE + MAGGIORI USCITE (B)	CO	89.102,56	
	CA	89.102,56	
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CO	77.402,95	
DIFFERENZA (=A-B)	CO	0,00	
SALDO CASSA (A-B)	CA	- 77.402,95	

6) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2022 pari a €. 211.439,65, è stato applicato al bilancio di previsione per €. 77.402,95, come di seguito riportato:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Avanzo accertato da Rendiconto anno 2022	Avanzo già applicato in precedenti variazioni	Avanzo applicato in assestamento / salvaguardia	Avanzo residuo da applicare
fondi accantonati	78.981,77			78.981,77
fondi vincolati	0,00			0,00
fondi disponibili	132.457,88		77.402,95	55.054,93
TOTALE	211.439,65		- 77.402,95	134.036,70

CONCLUSIONI

La verifica, effettuata in proiezione al 31 dicembre dell'esercizio, evidenzia pertanto quanto segue:

- il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del TUEL), sia per la parte corrente sia per la parte investimenti, verificato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica;
- il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, garantendo un fondo di cassa finale presunto non negativo (art. 162, comma 6 del TUEL);
- la completa destinazione delle entrate da permessi di costruire al finanziamento di spese in conto capitale;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

La situazione di bilancio verrà comunque attentamente monitorata anche nella restante parte dell'esercizio, con particolare riguardo a:

- i versamenti tributari, con particolare riguardo alle ripercussioni dell'emergenza epidemiologica sui gettiti dell'IMU e dell'addizionale IRPEF;
- l'evoluzione della normativa in tema di trasferimenti erariali;
- l'andamento delle entrate tributarie ed extratributarie in genere, con particolare riguardo ai proventi che presentano un maggior grado di aleatorietà;
- l'andamento degli accertamenti e degli incassi per le voci di entrata assoggettate al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la situazione dei residui attivi, con riferimento all'andamento delle riscossioni ed alla sopraggiunta inesigibilità o insussistenza degli stessi.

L'ente nei prossimi mesi presterà particolare attenzione al monitoraggio delle poste di entrata e di spesa, al fine di intercettare prontamente potenziali problematiche che possano minare il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche per i possibili effetti a lungo termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le nuove problematiche sorte nel 2022 legate ai maggiori costi dell'energia elettrica e del gas.

Per quanto attiene la gestione dell'esercizio 2023, allo stato attuale e per quanto di conoscenza è possibile dare atto che la situazione degli equilibri finanziari dell'ente risulta salvaguardata e che non si rende necessario alcun intervento di riequilibrio.

La presente relazione viene trasmessa al revisore del conto per il parere di competenza e al Consiglio Comunale per l'adozione di apposita deliberazione.

li 12/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Letizia Del Monte